

LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI DEBUTA IL 1° GENNAIO 2021

**19 NOVEMBRE 2020
N. 43**

In questa informativa...

Ad un mese e mezzo dal debutto della lotteria degli scontrini, previsto per il 1° gennaio 2021, la bozza della Legge di Bilancio 2021 cambia le regole del gioco prevedendo che i premi sono limitati esclusivamente ai pagamenti elettronici. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 11 novembre 2020 ha stabilito che possono partecipare alla lotteria anche le spese sanitarie.

Come noto, l'avvio della lotteria è stato differito al 1° gennaio 2021 dal D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), a causa delle difficoltà degli esercenti nell'attivazione dei Registratori Telematici legate all'emergenza Coronavirus.

Quindi, **dal 1° gennaio 2021** tutte le persone fisiche **maggioresni e residenti in Italia** potranno partecipare alla lotteria degli scontrini, acquistando beni o servizi **di importo pari o superiore a € 1,00**.

Ogni acquisto genera un numero di biglietti "virtuali" che consentono la partecipazione alla lotteria: ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto virtuale, **fino a un massimo di 1.000 biglietti** per un acquisto pari o superiore a 1.000 euro.

Non possono partecipare alla lotteria i soggetti che effettuano **acquisti online** e i contribuenti che effettuano acquisti **nell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione**.

Ovviamente, rimangono **esclusi** dalla possibilità di partecipare alla lotteria degli scontrini gli acquisti effettuati presso esercenti che, ai sensi del Decreto ministeriale 10 maggio 2019, sono **esonerati dall'emissione del documento commerciale** (ad esempio, tabacchi, giornali, ecc.) o presso soggetti con attività "marginali" per le quali rimane l'obbligo di emissione dello scontrino/ricevuta fiscale.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha già da tempo attivato un portale riservato alla lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it).




*Dal 1° dicembre 2020, nell'area pubblica del portale sarà attiva la sezione "Partecipa ora": così finalmente sarà possibile chiedere e ottenere il **codice lotteria** (codice alfanumerico e codice a barre, abbinato al codice fiscale) che consente di partecipare alla Lotteria degli scontrini se esibito all'esercente al momento dell'acquisto.*

Spese sanitarie

Con **Provvedimento 11 novembre 2020** di modifica al Provvedimento 31 ottobre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che possono partecipare alla lotteria anche gli scontrini oggetto di trasmissione al sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata, purché il cliente chieda all'esercente l'acquisizione del **codice lotteria**, in alternativa al codice fiscale.



*Quindi, si può partecipare alla lotteria anche con le spese sanitarie, ma è necessario rinunciare alla detrazione. Le due possibilità (detrazione o lotteria) **sono alternative** e la scelta di detrarre oppure di partecipare alla lotteria spetta al contribuente su ogni singolo acquisto.*



Come ottenere il codice lotteria



La bozza delle Legge di Bilancio 2021 specifica che il portale Lotteria dedicato ai consumatori per la gestione delle informazioni e dei servizi nell'ambito della lotteria dei corrispettivi, è **reso disponibile dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e non dall'Agenzia delle Entrate**.

Per ottenere il **codice lotteria**, e quindi partecipare alle estrazioni, è necessario accedere al sito www.lotteriade-gliscontrini.gov.it e:

- 1) digitare il codice fiscale nella sezione "Partecipa ora" del portale dedicato che sarà attiva dal 1° dicembre 2020;
- 2) memorizzare il codice lotteria: una volta ottenuto, il codice lotteria può essere stampato e salvato sul proprio dispositivo mobile;
- 3) mostrare il codice lotteria all'esercente al momento dell'acquisto (dal 1° gennaio 2021).



Il consumatore ha la facoltà di generare più codici lotteria ad esso associati; quindi, nel caso in cui si smarrisca il codice lotteria basta accedere nuovamente al portale dedicato, inserire il proprio codice fiscale e visualizzare il nuovo codice lotteria.

L'esercente, attraverso un lettore ottico, effettua il collegamento tra lo scontrino e il codice lotteria del contribuente e trasmette i dati all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità di cui all'art. 2, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 127/2015.

Nel caso in cui l' esercente al momento dell' acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria. Tali segnalazioni vengono utilizzate per valutare il rischio di evasione.



La bozza delle Legge di Bilancio 2021 prevede di **escludere** dai premi della lotteria gli scontrini relativi alle spese sostenute **in contanti**. Saranno validi, quindi, **solo gli scontrini** relativi alle spese sostenute utilizzando la **moneta elettronica**.

Estrazioni e premi

Al momento, la lotteria prevede estrazioni "ordinarie" che premiano solo i consumatori ed estrazioni "zero contanti" che premiano sia il consumatore che l' esercente.

Le **estrazioni "ordinarie"** prevedono:

- sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana;
- tre premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese;
- un premio di 1 milione di euro ogni anno.

Nel caso di **estrazioni "zerocontanti"**, sono previsti:

- quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per l' esercente, ogni settimana;
- dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l' esercente, ogni mese;
- un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l' esercente, ogni anno.

Come si può notare verranno premiati in misura maggiore i contribuenti che pagheranno con strumenti elettronici (bancomat, carte di credito, ecc...).



Come si è già accennato, la bozza della Legge di Bilancio 2021 intende sostenere l' utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, prevedendo per la lotteria dei corrispettivi **premi soltanto nel caso di pagamenti elettronici**. Di conseguenza, ci sarà solo un tipo di estrazione, ovvero quelle "zero contanti", con premi più ricchi, previste appunto per incentivare gli acquisti con moneta elettronica.

Sul portale dedicato alla lotteria, sarà disponibile anche il **calendario delle estrazioni settimanali, mensili e annuali**.

Comunicazione della vincita

Se il consumatore si è registrato nell' area riservata del portale lotteria (tramite **SPID**, CNS, Fisconline o Entratel), **accedendo, potrà verificare se ha vinto**. In caso di vincita, si troverà un messaggio che rimarrà visibile fino al momento di ritiro del premio o fino al termine dei 90 giorni utili per reclamare il premio.

I vincitori sono informati anche mediante sms, e-mail, ecc... se tali dati sono stati **forniti dal consumatore nell' area riservata del Portale lotteria**.

In ogni caso la comunicazione ai vincitori avviene **anche secondo le modalità (più formali) di seguito indicate**, adottando procedure adeguate e misure idonee a garantire in ogni momento la riservatezza dell' identità del vincitore.

Utilizzo dei dati disponibili nel Portale lotteria

La comunicazione della vincita avviene tramite l'**indirizzo di posta elettronica certificata** se fornito dal consumatore nella sezione "area riservata" del Portale lotteria; il vincitore è tenuto a **comunicare o confermare le modalità prescelte di riscossione** della vincita **entro 90 giorni** dalla ricezione della comunicazione.

Nel caso in cui l'indirizzo PEC non risulti attivo o la casella risulti saturata al momento della comunicazione, si procede con le modalità alternative indicate nel paragrafo successivo.

Utilizzo dei dati disponibili nell'ANPR o in Anagrafe Tributaria

L'Agenzia delle Dogane, utilizzando i **dati disponibili nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)** o in **Anagrafe Tributaria**, recupera l'**indirizzo di residenza o il domicilio fiscale del vincitore**. Successivamente, sulla base di tali informazioni comunica la vincita tramite **raccomandata con avviso di ricevimento** all'ultimo:

- indirizzo di residenza disponibile nell'ANPR;
- domicilio fiscale disponibile nell'Anagrafe tributaria.

Il vincitore deve recarsi, **entro 90 giorni** dalla ricezione della comunicazione di vincita, presso la sede dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli territorialmente competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale per l'identificazione e l'indicazione delle modalità di riscossione.

Pagamento della vincita

La vincita è pagata dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli esclusivamente mediante **bonifico bancario** o, per i soggetti sforniti di conto bancario, con **assegno circolare non trasferibile**.



*I premi **devono essere reclamati entro 90 giorni** (temine decadenziale) dalla ricezione della comunicazione di vincita.*